



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI A ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE A NORMA DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165

(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 28 del 26 giugno 2014 – modificato con delibere n. 44 del 12 luglio 2017, n. 49 del 29 ottobre 2021 e n. 5 del 31 marzo 2025).

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento a soggetti esterni all'Automobile Club Roma, di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 e 2230 e ss del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
 - gli incarichi relativi alla nomina degli organismi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Ente, delle Commissioni di gara, di concorso o altre Commissioni previste dalla legge;
 - le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - gli incarichi di docenza e formazione;
3. Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria e che si svolge in maniera del tutto autonoma.
4. Gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell'Amministrazione e alla consulenza legale sono disciplinati al Titolo secondo del presente Regolamento.

Art. 2

(Presupposti di conferimento dell'incarico)

1. L'Automobile Club Roma, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale.
2. Per esigenze cui l'Ente non possa far fronte con il personale in servizio, il Direttore, anche a seguito di decisione degli Organi, con proprio provvedimento può conferire incarichi individuali, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e la sua coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza o della collaborazione;
 - comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza o alla collaborazione;
 - particolare e comprovata specializzazione e qualificazione professionale, anche universitaria in capo all'incaricato;
 - temporaneità della prestazione, intesa quale necessità di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, per le quali l'amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e professionali presenti al suo interno;
 - preventiva determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della prestazione.
3. Non occorre il possesso del titolo di laurea e di specializzazione universitaria in capo al consulente, nel caso di incarichi riferiti a:
 - attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali, quali, ad esempio, gli insegnanti ed istruttori di scuola guida per lo svolgimento di corsi di educazione stradale;
 - attività che devono essere svolte da soggetti che operano nel campo dello sport, dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali;
 - attività di carattere informatico;
 - attività di supporto dell'attività didattica e di ricerca.
4. Nel caso in cui il ricorso alla consulenza sia richiesto dagli Organi, il Direttore, prima del conferimento, svolge l'istruttoria sulla ricorrenza dei presupposti di cui al presente articolo.
5. Agli incaricati esterni non possono essere affidati, per nessun motivo, compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, né essere ascritte agli stessi, neppure di fatto, le attribuzioni tipiche dei funzionari e dirigenti dell'Ente.
6. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132 e modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è vietato conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. I predetti incarichi sono consentiti solo se a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi spese.

7. Gli incarichi di assistenza legale sono conferiti nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, tenendo conto dell'attività già svolta per l'Ente e dei risultati conseguiti in precedenti conferimenti.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, il Direttore approva, con propria determinazione, apposito avviso di selezione, contenente le seguenti informazioni:
 - oggetto della collaborazione;
 - requisiti richiesti (ad esempio: titoli di studio, specializzazioni, esperienze professionali, ecc.);
 - termini e modalità per la presentazione della domanda;
 - criteri di valutazione e modalità di svolgimento della procedura per l'assegnazione dell'incarico, da effettuare mediante comparazione dei curricula formativi e professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio;
 - specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo;
 - durata dell'incarico e compenso previsto.
2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito Internet istituzionale dell'Ente. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.
3. La scelta del professionista cui affidare l'incarico è effettuata dal Direttore, che provvede a redigere verbale, contenente il resoconto delle operazioni comparative espletate ed i relativi criteri applicati.
4. Qualora la comparazione sia ritenuta di particolare complessità, il Direttore può nominare apposita commissione da lui presieduta e composta, di norma, da tre componenti.
5. Le risultanze della selezione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione e possono essere utilizzate, entro un periodo massimo di trentasei mesi, per il conferimento di incarichi rispondenti ai medesimi requisiti fissati nell'avviso di selezione.

Art. 4

(Conferimento di incarichi in via diretta)

1. In deroga a quanto previsto al precedente articolo, il Direttore può conferire o autorizzare il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, ferma restando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.2, quando ricorrano le seguenti condizioni, da esplicitarsi nel provvedimento di conferimento:
 - quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
 - in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate, da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - per prestazioni di natura sportiva, artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura, nonché di natura redazionale relative alle

pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

- per incarichi relativi a programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante o siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- per prestazioni specialistiche di natura legale amministrativa, contabile, fiscale su materie che rivestano particolare complessità e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale;
- quando la materia oggetto dell'incarico non si limiti alla competenza dell'Automobile Club Roma, ma sia rilevante a livello dell'intera Federazione dell'ACI e, pertanto, il consulente sia scelto su indicazione dell'Ente federante;
- nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani e dei programmi dell'Ente;
- in caso di collaborazioni meramente occasionali, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" che si esauriscono in una sola azione o prestazione, e che comportano, per loro natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari, commissioni, singole docenze, traduzione di pubblicazioni e simili;
- per incarichi il cui compenso netto non sia superiore a € 5.000,00;
- per incarichi di assistenza legale in giudizio di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Art. 5

(Elenchi dei consulenti esterni)

1. Per esigenze di flessibilità e celerità, l'Ente può costituire, sulla base di appositi avvisi pubblici, elenchi di soggetti altamente qualificati, in possesso di determinati requisiti, eventualmente suddivisi per tipologie di settore di attività, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.
2. Negli avvisi pubblici di cui al comma precedente sono indicati tempi, presupposti, requisiti oggettivi e soggettivi e modalità per l'iscrizione nonché i casi di cancellazione, e i tempi e modalità di aggiornamento degli elenchi.
3. Gli elenchi sono pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
4. È sempre possibile prescindere dalla selezione dei professionisti sulla base degli elenchi per l'individuazione del collaboratore esterno ogni volta che si ritenga opportuno per la sussistenza di particolari circostanze, che devono essere adeguatamente esplicitate.

Art. 6

(Conferimento dell'incarico)

1. Il Direttore formalizza il conferimento con lettera di incarico o contratto.
2. Prima di stipulare il contratto, il Direttore acquisisce, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 53, comma 14, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
 - la dichiarazione, resa dall'incaricato sui dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - la dichiarazione, resa dall'incaricato, di assenza di conflitto di interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico;
 - il curriculum vitae.
2. Sulla base della documentazione acquisita il Direttore rilascia una attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e, in caso di esito favorevole, dà seguito al conferimento.
3. Nel caso in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro interverrà esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista prescelto.
4. L'atto di conferimento riporta, quali elementi essenziali, l'oggetto, la durata, il compenso, gli obblighi dell'incaricato, le eventuali modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni da eseguire.
5. L'atto di conferimento prevede l'estensione al consulente degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nonché apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
6. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di orari di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.

Art. 7

(Obblighi di pubblicità e comunicazione)

1. Gli incarichi di collaborazione e consulenza sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 33/2013, quale condizione di efficacia dell'atto e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 mediante pubblicazione, nella apposita sezione del sito Internet istituzionale dell'Ente, della seguente documentazione:
 - estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - curriculum vitae dell'incaricato;
 - dichiarazione sullo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - attestazione di cui all'art. 6, comma 3;
 - i compensi erogati, comunque denominati.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore comunica al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso la piattaforma telematica dedicata, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e pagamenti)

1. Il Direttore o il Responsabile del Procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto secondo le procedure di pagamento dell'Ente e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico salva diversa pattuizione fra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto.
3. Il pagamento è, altresì, subordinato alla verifica dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti all'articolo precedente sulla base delle procedure amministrativo contabili dell'Ente.
4. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo, comunque il risarcimento dei maggiori danni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 9

(Ambito di applicazione)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di incarichi di patrocinio legale, di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Ente per ogni singola controversia di fronte alle Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono esclusi gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali.

Art. 10

(Obblighi di pubblicità e comunicazione degli atti di incarico)

1. Prima della formalizzazione dell'incarico, secondo le modalità dei successivi articoli, devono essere acquisite le dichiarazioni e documenti ed assolte le forme di pubblicità e di comunicazione previste al precedente art. 7.

Art. 11

(Formalizzazione degli incarichi)

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- il valore e l'oggetto della causa;
 - il riferimento, per la determinazione del compenso professionale, alle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e D.M. 8 marzo 2018, n. 37;
 - l'impegno del professionista alla stretta osservanza del Codice di comportamento dell'Automobile Club Roma nonché del presente Regolamento.
2. Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Art. 12

(Albo degli avvocati)

1. Per l'affidamento degli incarichi di assistenza legale in giudizio dell'Ente è istituito un Albo degli avvocati accreditati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
2. L'Albo è pubblicato nell'Area Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente.
3. Ogni professionista è inserito nell'Albo con l'indicazione, ove possibile, dell'ambito specialistico in cui lo stesso svolge precipuamente la propria attività professionale, così come desumibile dalle informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla richiesta di iscrizione o sulla base delle prestazioni rese all'Ente.
4. I professionisti e gli studi professionali iscritti possono presentare in ogni tempo la richiesta di aggiornamento dei propri curricula.
5. L'iscrizione nell'Albo non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Art. 13

(Requisiti per l'inserimento nell'albo degli Avvocati dell'Ente)

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - iscrizione nell'Albo degli Avvocati presso un Consiglio dell'Ordine da almeno cinque anni;
 - assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - assenza di condanne penali e sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale.

Art. 14

(Iscrizione all'Albo)

1. Ciascun avvocato, singolo o associato, professionista in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo può chiedere di essere iscritto all'Albo degli avvocati, ferma restando la facoltà, esercitata sempre dal Direttore, di interrompere le iscrizioni al raggiungimento

di un numero congruo di professionisti, dandone avviso sulla apposita sezione del sito istituzionale.

2. L'istanza, redatta secondo il modello adottato dall'Ente e allegato e sottoscritta dal professionista, dovrà essere inviata alla PEC dell'Ente, corredata dal curriculum vitae, possibilmente in formato europeo, che riporti gli specifici ambiti del diritto in cui il legale ha particolare esperienza e specializzazione.
3. Il Direttore ha la facoltà di inserire d'ufficio nell'Albo avvocati professionisti che questi abbiano prestato la propria opera professionale per l'Ente.

Art. 15

(Cancellazione dall'albo)

1. È disposta la cancellazione dall'Albo degli avvocati dell'Ente nei confronti dei professionisti e degli studi associati che:
 - lo richiedano espressamente;
 - abbiano perso i requisiti per rimanere inseriti nell'Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano commesso gravi inadempienze, anche sotto il profilo deontologico;
 - abbiano rinunciato ad incarichi affidati senza motivazione;
 - in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
 - non abbiano confermato l'iscrizione in sede di revisione dell'Albo, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 16

(revisione periodica dell'Albo)

1. Con cadenza periodica e all'atto della approvazione delle modifiche al presente Regolamento, le iscrizioni dei legali iscritti nell'Albo sono soggette a revisione attraverso richiesta dell'Ente a certificare la permanenza della volontà di mantenere l'iscrizione, mediante nuova presentazione della documentazione prescritta all'art. 14, comma 2.

Art. 17

(Conferimento degli incarichi)

1. La decisione in ordine all'azione o alla resistenza in giudizio è assunta dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente e dal Direttore, fatta salva la ratifica consiliare.
2. Nel rispetto dei principi di economicità dell'azione amministrativa, l'Ente si riserva comunque la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.
3. Gli incarichi di assistenza legale sono conferiti nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, tenendo conto dell'attività già svolta per l'Ente e dei risultati conseguiti in precedenti conferimenti.
4. Nel caso in cui si renda necessario affidare incarichi di assistenza dell'Ente in giudizio,

fatti salvi i casi di cui al comma 7, il professionista è individuato attingendo, ove possibile in relazione all'oggetto dell'incarico ed alla peculiarità della materia, all'Albo degli avvocati di cui agli artt. 12 e ss., sulla base dei seguenti criteri:

- rotazione tra gli avvocati iscritti nell'Albo;
 - consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto quali procedure esecutive rispetto al processo di cognizione o giudizi di impugnazione rispetto al grado precedente, ecc.);
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - attività già svolta dall'Ente e risultati ottenuti.
5. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo per giudizi di particolare rilevanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.
6. Nei casi di cui al comma precedente, possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, al fine di integrare competenze specialistiche necessarie per la migliore conduzione del giudizio.

Art. 18

(Rinvio al codice di deontologia forense)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.

Art. 19

(Pareri legali)

1. Per i pareri legali trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.
2. Per acquisire pareri legali, il Direttore, anche a seguito di decisione assunta dagli Organi dell'Ente, può rivolgersi a professionisti altamente qualificati anche non ricompresi negli elenchi di cui agli articoli precedenti.
3. L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.

Art. 20

(Pubblicità sul sito istituzionale)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Roma.